

STATUTO

**VIVERE IN TANTA
ASSISTENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA LISBONA 8

Numero REA: BA - 520612

Codice fiscale: 06941820729

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N.7765
DI RACCOLTA

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1) E' costituita una società cooperativa denominata **"VIVERE IN TANTA ASSISTENZA società cooperativa sociale - ONLUS"**, in sigla **"V.I.T.A. società cooperativa sociale - ONLUS"**

La società ha sede nel Comune di Altamura, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale della società all'interno del Comune di cui al comma precedente.

Articolo 2) La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050); l'assemblea dei soci potrà sciogliere anticipatamente la società o prorogarne, prima della scadenza, il termine di durata.

Scopi - Oggetto sociale

Articolo 3) In attuazione dell'art.1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381, la cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali e parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati, sia italiani che esteri, di qualsiasi lavoro relativo alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

1. la gestione di strutture socio-assistenziali ed educative per minori, quali:

- * comunità familiari, educative e di pronta accoglienza;
- * comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti;
- * centri socio-educativi diurni;
- * asili nido, scuole materne ed elementari, scuole private in genere, servizi di dopo-scuola;

2. l'esecuzione di interventi di prevenzione, sostegno e reinserimento sociale di minori e adolescenti, quali:

- * l'attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;
- * attività sportive, ludiche, ricreative e culturali;
- * l'organizzazione di campi-scuola estivi, vacanze e soggiorni sociali assistiti;

3. la gestione di strutture per persone adulte con problematiche sociali, quali:

- * case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime della violenza o della tratta al fine di sfruttamento sessuale;
- * strutture per minori con problematiche psico-sociali e

disturbi mentali e per ex-tossicodipendenti;

- * strutture di accoglienza e residenziali per extra-comunitari;

4. la gestione di servizi socio-assistenziali quali:

- * segretariato sociale, pronto intervento sociale, prestazioni di assistenza domiciliare per minori, anziani e famiglie;

- * servizi di carattere socio-assistenziale, riabilitativo, logopedistico, fisioterapico, infermieristico, terapeutico, culturale e formativo;

- * assistenza "senior sitter", servizi di mensa a domicilio, accompagnamento e trasporto (sanitario e protetto) per bambini, anziani, infermi, diversamente abili e soggetti in stato di bisogno;

- * servizi di tutoraggio, affido ed adozione di minori, assegno di assistenza, telefonia sociale;

- * servizi di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità;

- * servizi socio-educativi, innovativi e sperimentali, per la prima infanzia;

- * servizi di contrasto alla povertà e alla devianza;

- * servizi educativi per il tempo libero;

- * servizi di intervento educativo di strada;

- * gestione di P.I.S. (Piani di Intervento Sociale);

- * gestione della "Banca del Tempo";

5. la gestione di strutture per anziani qualificabili come R.S.A. o R.S.S.A. nonché di centri diurni; il tutto come attualmente disciplinato dal Regolamento della Regione Puglia n.4/2007 (artt.58-60-60-ter e 66);

6. la prestazione di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale nonché di servizi di assistenza domiciliare integrata;

7. l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale relativi ai servizi sopra descritti nonché l'attività di ricerca sociale sul territorio;

8. la gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato.

La cooperativa opera nel rispetto della vigente legislazione in materia di prestazioni professionali riservate; qualora, nell'ambito delle prestazioni di servizi rientranti nella propria attività, si renda necessario l'espletamento di prestazioni professionali riservate la cooperativa potrà farle eseguire da professionisti, iscritti negli appositi albi od ordini professionali, i quali ne assumeranno personalmente la responsabilità.

Articolo 4) Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della cooperativa, continuità lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale,

potrà:

- dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; in particolare la cooperativa si propone di aderire ad organizzazioni nazionali del settore;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, ritenute necessarie dall'organo amministrativo, con istituti di credito, banche, finanziarie pubbliche e private;
- richiedere ed utilizzare provvidenze della U.E., dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo scopo della cooperativa;
- compiere infine atti ed operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria, necessari o utili - a giudizio dell'organo amministrativo - per la realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 5) La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci nei limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Articolo 6) Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto, quelle contenute nel titolo VI del libro quinto del codice civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal titolo V del suddetto libro del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 7) La società cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli artt.2512, 2513 e 2514 cod.civ.; pertanto troveranno applicazione nella cooperativa:

- a)** il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** il divieto di distribuire le riserve tra i soci;
- c)** l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

Soci

Articolo 8) Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a tre.

I soci sono distinti in due categorie:

1 - soci cooperatori;

2 - soci volontari.

Possono essere soci cooperatori i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto la maggiore età e che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci enti e persone giuridiche.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano, in proprio, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

La partecipazione sociale è di valore non inferiore ad euro 25 (venticinque) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381.

Articolo 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;

c) la partecipazione sociale da sottoscrivere in un'unica soluzione;

d) ogni altra notizia richiesta.

Sull'accoglimento delle domande decide l'organo amministrativo entro 60 (sessanta) giorni.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con determinazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Articolo 10) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della partecipazione sociale, una quota di ammissione da determinarsi per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio

approvato.

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo, salvo il diritto del socio di recedere dalla società.

Articolo 11) Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, con il quale contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel rapporto associativo socio-cooperativa si applica in ogni caso la legge 3 aprile 2001 n.142 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Articolo 13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso, dall'organo amministrativo, il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;
- d) senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 14) Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o il legatario della di lui partecipazione purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dall'organo amministrativo.

Articolo 15) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata. Il rimborso dovrà avvenire entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio di detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Articolo 16) Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della partecipazione si è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Patrimonio sociale - Ristorni - Bilancio e riparto degli utili

Articolo 17) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero variabile di partecipazioni, ciascuna di valore non inferiore ad euro 25 (venticinque) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da ogni fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da qualunque contributo o liberalità pervenuti alla società.

E' inderogabilmente stabilito che le riserve, ordinarie e straordinarie, sono destinate a coprire le eventuali perdite e non possono essere ripartite fra i soci e che l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o a scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico.

Articolo 18) Il versamento della partecipazione sociale deve essere effettuato in un'unica soluzione.

Articolo 19) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dalla legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, destinandoli:

1. alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
2. ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non

ripartibile tra i soci;

3. a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Articolo 20) Il fondo di riserva legale è costituito:

a) dal prelevamento annuo sugli utili netti d'esercizio di cui all'articolo precedente;

b) dalle quote di ammissione di cui all'articolo 10.

Articolo 21) Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Articolo 22) L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

TITOLO V

Organi sociali

Articolo 23) Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il collegio sindacale, ove nominato.

Assemblea dei soci

Articolo 24) Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis cod.civ.

L'assemblea è convocata nella sede della società o in altra sede, purché in Italia.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristori e la distribuzione degli utili;

2. la nomina dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio; la suddetta assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il termine massimo di centottanta giorni, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione prevista dall'art.2428 cod.civ. le ragioni della dilazione.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci cooperatori.

Le decisioni che riguardano le modificazioni dello statuto sociale, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione devono essere assunte alla presenza di un notaio.

Articolo 25) L'assemblea è validamente costituita:

- * in prima convocazione quando intervengano, anche per delega, più della metà dei soci aventi diritto di voto;

- * in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia le decisioni relative alle modificazioni dello statuto sociale, alle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, alla nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere deliberate con il voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 26) L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data ed ora della prima e della seconda convocazione; quest'ultima deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso deve essere spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, A.R. o anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali ad esempio telefax o messaggio di posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli

amministratori o i sindaci non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale attestino di essere stati informati della riunione.

Articolo 27) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questi, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza di tali soggetti è presieduta da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dal presidente. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 28) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio ha un solo voto.

I soci che non possono intervenire all'assemblea, possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; si applica il disposto dell'art.2372, comma 4, cod.civ. Ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio. Gli amministratori ed i sindaci non possono rappresentare nessun socio.

L'organo amministrativo

Articolo 29) La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. La maggioranza dei componenti l'organo amministrativo deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; possono essere rieletti e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice-presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 30) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci effettivi, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, A.R. o anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (quali ad esempio fax, telefax o messaggio di posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni lavorativi prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, risulta prevalente il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario; il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli artt. 2381 e 2475, comma 5, cod.civ. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di aziende o di rami d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 31) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Può compiere,

pertanto, in conformità alla legge ed allo statuto sociale, tutti gli atti e le operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano espressamente riservati all'assemblea ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 32) La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate, anche in giudizio, all'amministratore unico. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa spettano al presidente del consiglio; in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente e, se nominati e nei limiti della delega, ai consiglieri delegati.

Collegio sindacale

Articolo 33) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.2543, comma 1, cod.civ., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. Il collegio sindacale è costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Articolo 34) Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci hanno i poteri previsti dall'art.2403-bis cod.civ. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt.2409-bis e seguenti cod.civ.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 35) La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal codice civile. L'assemblea che delibera o accerta lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 36) Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative aventi i requisiti della mutualità prevalente.

FIRMATO ANGELA FARELLA, GAETANO LONERO NOTAIO CON L'IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 3, 4 e 5 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette per iscrizione nel Registro delle Imprese.